



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI GROTTAMMARE

INDICE

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Istituzione
- Articolo 3 – Struttura dell'Albo
- Articolo 4 – Requisiti per l'iscrizione
- Articolo 5 – Domanda d'iscrizione
- Articolo 6 - Modalità d'iscrizione
- Articolo 7 - Revisione dell'Albo
- Articolo 8 – Cancellazione dall'Albo
- Articolo 9 - Pubblicità
- Articolo 10 – Forme di sostegno alle associazioni
- Articolo 11 – Forme di partecipazione delle associazioni
- Articolo 12 – Tavolo delle associazioni
- Articolo 13 – Convenzioni con le associazioni
- Articolo 14 – Privacy
- Articolo 15 – Disposizioni finali





Articolo 1 – Finalità

L'Amministrazione Comunale di Grottammare, in coerenza con l'art. 12 del proprio Statuto, riconosce e promuove il pluralismo associativo quale strumento indispensabile per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale, delle finalità sociali, civili, culturali, scientifiche, educative, turistiche, del tempo libero, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Consapevole dell'esistenza del ricco patrimonio costituito dall'associazionismo locale, fortemente radicato nel tessuto della comunità, ritiene che tale ricchezza sia elemento prezioso e da valorizzare, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo della propria comunità. Forte di questa convinzione, il Comune di Grottammare riconosce le differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano sul territorio cittadino, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'attività nel rispetto dell'autonomia e nel riconoscimento dell'importante funzione che esse svolgono a favore dello sviluppo della società nelle sue più varie articolazioni.

Articolo 2 – Istituzione

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, ai sensi e per i fini di cui all'articolo 12 del vigente Statuto Comunale, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'associazionismo nell'ambito del territorio comunale.

L'Albo ed il regolamento che ad esso fa riferimento disciplinano i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni senza fini di lucro ed in particolare riguardano l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle associazioni, le attività propositive e consultive e le altre forme di partecipazione delle associazioni, nonché i sostegni che l'Amministrazione pone in essere nei loro confronti.

La gestione dell'Albo delle Associazioni è di competenza dell'Area cui afferisce il Servizio Cultura, Turismo e Sport.

Articolo 3 – Struttura dell'Albo

L'Albo Comunale delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Culturale** (ad esempio: valorizzazione della cultura e patrimonio storico ed artistico, educazione permanente, animazione ricreativa);
- **Sociale** (ad esempio: assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale, intercultura);
- **Sportiva** (ad esempio attività, promozione ed animazione sportiva);
- **Turistica** (ad esempio promozione turistica, iniziative folcloristiche, feste rionali);
- **Ambientale** (a esempio tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale);
- **Agroalimentare** (ad esempio tutela del patrimonio enogastronomico).

Articolo 4 – Requisiti per l'iscrizione

Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni in genere, liberamente costituite e qualunque sia la forma giuridica assunta, che abbiano i seguenti requisiti:

- siano regolarmente costituite da almeno un anno;
- promuovano e svolgano attività senza fini di lucro;



- siano presenti ed operanti sul territorio comunale e che abbiano sul territorio comunale la propria sede o che dimostrino di aver svolto nell'anno precedente la loro attività sul territorio comunale;
- garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo Statuto comunale vigente;
- siano caratterizzate dalla democraticità della struttura associativa, dalla non discriminazione, di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati, dal pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dalla elettività e dalla gratuità delle cariche sociali;
- contino almeno quattro soci non legati tra loro da vincoli di parentela di primo grado;
- non risultino essere riconducibili, a seguito di atteggiamenti conosciuti, ad azioni di sostegno di uno o più gruppi o partiti politici, organizzazioni sindacali o di categoria.

Fermi restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all'albo le associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale che svolgano, tramite una loro sezione composta prevalentemente da persone residenti nel comune, attività in ambito comunale.

Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche e/o a quelle amministrative, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, gli organismi di rappresentanza di categorie economiche e comunque gli Enti che hanno come finalità la tutela economica esclusiva degli associati, i circoli privati;

Articolo 5 – Domanda d'iscrizione

La domanda d'iscrizione all'Albo (allegato "modulo A"), indirizzata al Sindaco, va redatta in carta semplice con l'indicazione di tutti gli elementi di individuazione (nome, sede, finalità, etc.), con firma del legale rappresentante dell'associazione richiedente, il quale si assume ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda stessa e negli allegati. La domanda va presentata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto che dovrà avere almeno la forma di scrittura privata registrata e dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 4, la sede dell'Associazione;
Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale
- Elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con i recapiti di contatto. In particolare, deve essere indicato il rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione e le relative copie fotostatiche di un documento d'identità;
- Dichiarazione del legale rappresentante circa il numero dei soci nell'anno solare precedente;
- Relazione sull'attività dell'associazione (tipologia, finalità, etc.).
- Indicazione della/e sezione/i dell'Albo cui si chiede di essere iscritti.

Articolo 6 - Modalità d'iscrizione

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con provvedimento del Responsabile del procedimento previo accertamento dei requisiti previsti dal presente regolamento.



Le domande di iscrizione, per l'anno 2017, dovranno pervenire entro il 30 giugno. Per gli anni successivi dovranno pervenire nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio. Entro 20 giorni dalla data di scadenza il responsabile del procedimento, previa verifica dei necessari presupposti, redigerà l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione all'Albo. Il preavviso di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo, debitamente motivato, sarà comunicato tempestivamente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, con raccomandata a/r o a mezzo PEC alle Associazioni, le quali entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione potranno produrre memorie o ulteriore documentazione comprovante il diritto all'iscrizione. La documentazione verrà nuovamente sottoposta all'esame del responsabile del procedimento, che, decorso il termine dei 10 giorni senza ricevere comunicazioni o integrazione di documenti o, non ritenendo accoglibili le stesse, adotterà entro 30 giorni il provvedimento definitivo di rigetto.

In mancanza di comunicazioni da parte del Responsabile del procedimento vale il principio del silenzio assenso.

Articolo 7 - Revisione dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo in previsione della quale le Associazioni devono compilare e presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno una apposita richiesta, come da allegato "modulo B" corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto (solo in presenza di modifiche);
- b) breve relazione sull'attività svolta negli ultimi dodici mesi (tipologia, finalità);
- c) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi (solo in presenza di modifiche);
- d) numero dei soci (solo in presenza di modifiche);
- e) eventuale aggiornamento e/o modifica dei dati relativi alla scheda informativa da pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune.

La procedura di revisione terminerà entro il 15 aprile di ogni anno.

Qualora in sede di revisione dell'Albo venisse verificata la perdita dei requisiti per la permanenza nello stesso si procederà, analogamente a quanto previsto all'art. 6 ad inoltrare un preavviso di avvio del procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, con le stesse modalità indicate all'articolo precedente.

In ogni momento, il Servizio Cultura, Turismo e Sport potrà richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

Articolo 8 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'albo comunale avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'associazione oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- scioglimento dell'associazione;
- perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.

Il procedimento di cancellazione avverrà con le procedure descritte al precedente art. 7.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.



Articolo 9 - Pubblicità

L'Albo delle Associazioni viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale ed inserito nel sito internet istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente che conterrà anche la raccolta di apposite schede descrittive relative a tutte le Associazioni iscritte.

Articolo 10 – Forme di sostegno alle associazioni

Il Comune rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione essenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, salvo casi eccezionali stabiliti di volta in volta dalla Giunta Comunale ed in conformità con quanto previsto dal vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici.

Le associazioni iscritte all'albo comunale possono, secondo quanto stabilito dall'amministrazione comunale ed in seguito a motivata richiesta:

- ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;
- avere accesso a strutture, beni e mezzi comunali;
- avere a disposizione l'assistenza tecnica/organizzativa da parte del Comune;
- avere in affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico;
- collaborare con il Comune per lo svolgimento di Servizi di pubblica utilità;
- ottenere eventuali contributi economici.

La concessione del Patrocinio è di competenza del Sindaco o degli Assessori di riferimento;

Articolo 11 – Forme di partecipazione delle associazioni

Le associazioni iscritte all'albo comunale, al fine di sviluppare i rapporti con l'amministrazione e favorire la propria funzione propositiva e consultiva, hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte.

Le associazioni iscritte all'Albo possono essere consultate su programmi e iniziative che riguardino il proprio ambito d'attività e possono essere ascoltate su problemi specifici dalle competenti commissioni consiliari.

Articolo 12 – Tavolo delle associazioni

Allo scopo di favorire un rapporto diretto di partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni con l'effettivo intervento nelle scelte e nelle iniziative di interesse generale, è istituito il Tavolo delle associazioni in cui le associazioni iscritte all'albo possono esercitare un ruolo propositivo e di programmazione delle attività sul territorio, dibattere problemi di interesse locale, formulare ed esaminare proposte, verificare l'andamento delle attività programmate.

Al Tavolo partecipano un rappresentante di ogni associazione iscritta all'albo, il Sindaco o suo delegato e almeno un membro dell'Amministrazione comunale scelto dal Sindaco tra gli assessori o consiglieri delegati alla Cultura, al Turismo, alle Politiche Sociali, alla Partecipazione.

Referente tecnico del Tavolo è il Responsabile dell'Area cui afferisce il Servizio Cultura o suo delegato.

Le sedute del Tavolo, che possono essere pubbliche o riservate, hanno funzione consultiva e propositiva e le sue decisioni non sono strettamente vincolanti per l'Amministrazione comunale.

Il Tavolo viene convocato almeno una volta all'anno su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o su richiesta di almeno 5 membri.



Articolo 13 – Convenzioni con le associazioni

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi iscritti all'Albo, nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento.

Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della P.A., il Comune nello stipulare le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni, e i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

L'Amministrazione comunale può, altresì, stipulare convenzioni con le Associazioni regolando i rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture rientranti nel patrimonio immobiliare del Comune. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici specificando il canone di locazione o il rimborso forfettario delle spese dovuti dalle Associazioni al Comune, secondo la normativa vigente.

Articolo 14 – Privacy

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grottammare.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di gestione dell'Albo.

I legali rappresentanti delle Associazioni autorizzano il Comune di Grottammare al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive mm e ii ed autorizzano la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente dai dati contenuti nelle schede anagrafiche delle associazioni iscritte.

Articolo 15 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento abroga ogni precedente atto o provvedimento con esso incompatibile.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'avvenuta esecutività della Deliberazione con la quale è stato approvato.